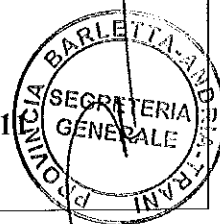


*Provincia di
Barletta - Andria - Trani*

REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE IN USO
A TERZI DI STRUTTURE EDILIZIE
SCOLASTICHE

Regolamento approvato con Delibera di Consiglio n. 18 del 27.04.2011



INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

<i>Art. 1 - Oggetto</i>	Pag. 4
<i>Art. 2 - Competenza al rilascio delle concessioni</i>	Pag. 4
<i>Art. 3 - Riferimenti normativi</i>	Pag. 4

TITOLO II SPAZI CONCESSI IN UTILIZZO A SCOPO SOCIALE DIRETTAMENTE DALLA PROVINCIA NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI

Capitolo I PALESTRE E AREE ESTERNE

<i>Art. 4 - Presentazione della domanda</i>	Pag. 5
<i>Art. 5 - Rilascio della concessione</i>	Pag. 6
<i>Art. 6 - Finalità e classificazione degli impianti sportivi</i>	Pag. 6
<i>Art. 7 - Destinatari della concessione per l'utilizzo degli impianti sportivi</i>	Pag. 7
<i>Art. 8 - Clausole e condizioni</i>	Pag. 7
<i>Art. 9 - Tariffe e canoni</i>	Pag. 9
<i>Art. 10 - Modalità di pagamento</i>	Pag. 10
<i>Art. 11 - Deposito cauzionale</i>	Pag. 11
<i>Art. 12 - Revoca della concessione</i>	Pag. 11
<i>Art. 13 - Prescrizioni in materia di sicurezza</i>	Pag. 12
<i>Art. 14 - Installazioni particolari</i>	Pag. 12
<i>Art. 15 - Contributi su migliorie</i>	Pag. 12
<i>Art. 16 - Manifestazioni al pubblico</i>	Pag. 13

Capitolo II ALLOGGI DI SERVIZIO PER I CUSTODI

<i>Art. 17 - Individuazione</i>	Pag. 13
<i>Art. 18 - Rilascio e durata della concessione</i>	Pag. 14
<i>Art. 19 - Natura della concessione</i>	Pag. 14
<i>Art. 20 - Canone e oneri accessori</i>	Pag. 14
<i>Art. 21 - Oneri accessori. Norma transitoria</i>	Pag. 14
<i>Art. 22 - Stato dell'alloggio</i>	Pag. 15
<i>Art. 23 - Ordinaria manutenzione</i>	Pag. 15
<i>Art. 24 - Modifiche, migliorie e addizioni</i>	Pag. 15
<i>Art. 25 - Riparazioni, restauri, ristrutturazioni eseguite dalla Provincia</i>	Pag. 16
<i>Art. 26 - Responsabilità per danni e molestie di terzi</i>	Pag. 16
<i>Art. 27 - Visite</i>	Pag. 16
<i>Art. 28 - Elezione di domicilio</i>	Pag. 16



Art. 29 - Spese d'atto e registrazione

Pag. 16

TITOLO III
SPAZI CONCESSI PER USI DIVERSI DIRETTAMENTE DALLA
PROVINCIA

Capitolo I
SERVIZIO DI RISTORO SCOLASTICO

Art. 30 - Norme generali

Pag. 17

Art. 31 - Individuazione dei locali e delle aree da adibire a zona ristoro

Pag. 17

Art. 32 - Individuazione del concessionario

Pag. 17

Art. 33 - Concessioni

Pag. 17

Art. 34 - Obblighi del Concessionario

Pag. 18

Art. 35 - Canone annuo

Pag. 18

Art. 36 - Cauzione

Pag. 20

Art. 37 - Norma transitoria

Pag. 20

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento riguarda la Concessione in uso temporaneo e precario a terzi di strutture edilizie scolastiche di competenza provinciale con esclusione di aule didattiche e laboratori di ogni genere, ivi incluse quelle in locazione qualora il locatore abbia espressamente concesso la possibilità di sub-locare, e stabilisce i criteri e le modalità con le quali la Provincia provvede al rilascio delle concessioni: criteri e modalità da valere al fine di razionalizzare ed unificare le modalità di rilascio delle concessioni medesime.

Art. 2 – Competenza al rilascio delle concessioni

1. Il settore competente al rilascio di tutte le concessioni/autorizzazioni riguardanti gli immobili della Provincia di Barletta - Andria - Trani è il Settore competente in materia di Patrimonio.

Art. 3 – Riferimenti normativi

1. Il presente Regolamento è adottato in conformità alle seguenti disposizioni:
- Art. 96, comma 4, del “ Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”, approvato con D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, nel quale si prevede che gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dell’orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile;
 - Art. 3 comma 1 lettera b) della Legge n. 23/1996, nel quale si stabilisce che le Province provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici da destinare a sede di Istituti e Scuole di Istruzione secondaria di II° Grado;
 - Direttiva del Ministero Pubblica Istruzione n. 133 del 3/4/1996, che dispone che le Istruzioni Scolastiche di ogni ordine e grado, nell’ambito della propria autonomia, definiscano, promuovano e valutino, in relazione all’età ed alla maturità degli studenti, iniziative complementari ed integrative dall’iter formativo degli allievi, la creazione di occasioni di spazi di incontro da riservare loro, le modalità di apertura della scuola alle domande di tipo educativo e culturale provenienti dal territorio in coerenza con le finalità formative ed istituzionali;
 - Art. 2 del D.P.R. n. 567 del 10/10/1996 “Regolamento per la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istruzioni scolastiche” e successive modificazioni ed integrazioni, nel quale si dispone che, per la realizzazione delle suddette iniziative, gli edifici e le attrezzature scolastiche sono utilizzati, anche in orari non coincidenti con quelli delle lezioni, nel pomeriggio e nei giorni festivi, secondo le modalità previste dal Consiglio di circolo o di istituto, in conformità ai criteri generali assunti dal Consiglio scolastico locale, nonché a quelli stabiliti nelle convenzioni con gli Enti proprietari dei beni;
 - D.P.R. n. 275 del 8/3/1999 “ Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 legge 15 marzo 1997, n. 59” che ha

disciplinato l'autonomia didattica ed organizzativa, di ricerca sperimentazione e sviluppo delle Istituzioni Scolastiche;

- Art. 9, comma 5, D.Lgs. 30/06/1999, n. 233 "Riforma degli organi collegiali territoriali delle scuole, a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59" che disciplina i pareri dei consigli scolastici locali;
- Art. 50 del Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche" che hanno previsto la facoltà, da parte delle Istituzioni Scolastiche, di concedere l'utilizzo temporaneo e precario dei locali dell'istituto forniti dall'Ente Locale competente, previa determinazione da parte del Consiglio di istituto dei criteri e limiti per lo svolgimento di tale attività negoziale ed a condizione che ciò sia compatibile con la destinazione dell'istituto stesso ai compiti educativi e formativi.

2. Nell'ambito delle attività ammesse (art. 50 del D.M. n. 44/2001), l'uso delle strutture deve essere coerente con la destinazione e le caratteristiche edilizie delle strutture stesse e deve avvenire nel rispetto delle condizioni di sicurezza, igiene e salvaguardia del patrimonio provinciale, nonché in conformità ad ogni disposizione di legge. Si richiamano, in particolare, il Regolamento di edilizia scolastica (D.M. 18/12/1975), le norme d'igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni) e le norme di prevenzione incendi (D.M. marzo 1998).

TITOLO II

SPAZI CONCESSI IN UTILIZZO A SCOPO SOCIALE DIRETTAMENTE DALLA PROVINCIA NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI

Capitolo I

PALESTRE E AREE ESTERNE

Art. 4 - Presentazione della domanda

1. La domanda, redatta su apposito modulo predisposto dalla Provincia e completa di tutta la documentazione ivi richiesta, deve essere presentata al settore "Patrimonio e Concessioni" almeno 60 giorni prima della data di utilizzo del bene immobile provinciale.

2. Per l'utilizzo continuativo (es. attività sportiva o corsuale che si protrae per tutto o per parte dell'anno scolastico) di strutture edilizie scolastiche, la domanda va presentata dal 1 maggio al 31 maggio di ogni anno. Entro il 30 aprile di ogni anno i titolari di concessione potranno confermare alla Provincia e, per conoscenza, al dirigente scolastico interessato per scritto l'utilizzo, in tutto o in parte, della medesima struttura per l'anno scolastico seguente. Eventuali variazioni e/o integrazioni di utilizzo rispetto al calendario in atto dovranno essere presentate alla Provincia dal 1 giugno ed inviate, per conoscenza, al dirigente scolastico della struttura interessata. La presentazione della domanda non comporta automaticamente il suo accoglimento.



Art. 5 - Rilascio della concessione

1. Al ricevimento della richiesta, il Settore "Patrimonio" della Provincia acquisisce, dal Dirigente Scolastico interessato, previo assenso del consiglio d'istituto ai sensi dell'art. 5 comma 9 del D. Lgs. N 233 del 1999, parere sull'utilizzo della struttura. Tale parere, deve essere espresso entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'istanza. Il mancato parere da parte del consiglio d'istituto entro i suddetti termini, sarà inteso come tacito assenso all'utilizzo delle palestre in orario extra scolastico. L'eventuale diniego o revoca, dovrà essere motivata ed accompagnata da ampia ed esauriente documentazione attestante le ragioni di interesse pubblico sottese a tale diniego.

2. La Concessione è rilasciata dalla Provincia di Barletta Andria Trani, entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta, ed è subordinata all'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento. Entro lo stesso termine di 60 giorni, e comunque in osservanza delle modalità previste all'art. 10-bis della legge 241/90, la Provincia dà comunicazione motivata anche del mancato accoglimento della richiesta.

3. Le richieste di utilizzo continuativo sono prese complessivamente in esame dalla Provincia, a partire dal 1 giugno di ogni anno ed hanno priorità assoluta su tutte le altre richieste. L'assegnazione delle strutture avverrà nelle seguenti modalità:

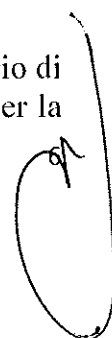
- a) Conferma delle richieste di proroga pervenute entro il 30 aprile di ogni anno, fatti salvi i diritti di priorità per Società Sportive che praticano attività agonistica, con particolare riguardo alle Società affiliate al C.O.N.I. e che abbiano inoltrato domanda dall'1 al 30 aprile;
- b) Le richieste pervenute dall'1 al 31 maggio, con diritto di priorità per Società Sportive che praticano attività agonistica - con particolare riguardo alle Società affiliate al C.O.N.I. A parità di titoli, la precedenza è desunta dalla data di presentazione della domanda da indicarsi nella ricevuta da rilasciare al richiedente;
- c) Le richieste pervenute dall'1 maggio, di ogni anno, con la precedenza desunta dalla data di presentazione della domanda da indicarsi nella ricevuta da rilasciare al richiedente. In ogni caso, in presenza di sovrapposizioni di orari per la medesima struttura, è data priorità alle iniziative patrocinate dalla Provincia.

4. Non può in alcun caso essere rilasciata la concessione al richiedente che non abbia esattamente assolto le obbligazioni assunte nei confronti della Provincia per precedenti utilizzi.

Art. 6 - Finalità e classificazione degli impianti sportivi

1. Gli impianti sportivi scolastici provinciali e le palestre scolastiche sono destinati all'uso pubblico e alla pratica dello sport agonistico, dilettantistico e professionistico, per il tempo libero dei cittadini nonché per favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale.

2. Gli impianti sportivi e le palestre scolastiche sono destinati al conseguimento prioritario di obiettivi formativi e culturali delle istituzioni scolastiche, anche in forma consorziata, per la



realizzazione di progetti in rete tra le scuole del territorio provinciale, regionale e nazionale ovvero per programmi e progetti di cooperazione educativa europea o internazionale.

3. Subordinatamente al soddisfacimento di tali obiettivi ed esclusivamente nei tempi eventualmente residui, dette palestre possono essere destinate alle finalità di cui al precedente comma 1.

4. L'Amministrazione Provinciale garantisce alle diverse categorie d'utenze la possibilità d'accesso agli impianti.

Art. 7 – Destinatari della concessione per l'utilizzo degli impianti sportivi

1. Gli impianti sportivi scolastici e le palestre scolastiche sono concessi, in via esemplificativa e non esclusiva, ai seguenti soggetti:

- a) Enti di promozione sportiva;
- b) Federazioni, associazioni e società sportive riconosciute dal CONI o affiliate a enti di promozione sportiva;
- c) Istituzioni scolastiche o Associazioni di genitori;
- d) Associazioni sportive studentesche e/o gruppi sportivi scolastici;
- e) Associazioni del tempo libero, con iscrizione all'albo regionale, per l'effettuazione di attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali;
- f) Singoli cittadini limitatamente agli impianti, individuati dall'Amministrazione Provinciale, dove possono svolgersi discipline sportive di tipo esclusivamente individuale.

2. Le palestre scolastiche sono concesse, con priorità assoluta, alle associazioni eventualmente costituite in seno all'istituzione scolastica per il conseguimento degli obiettivi formativi e culturali delle istituzioni scolastiche, e composte di genitori, docenti e alunni o altro personale scolastico, anche in riferimento alla legislazione scolastica statale e regionale in vigore.

Art. 8 - Clausole e condizioni

1. La concessione è rilasciata dalla Provincia alle seguenti clausole e condizioni:

- a) Obbligo di utilizzo del bene immobile provinciale secondo modalità, limiti e scopi dichiarati nella domanda e consentiti dalla concessione in uso temporaneo;
- b) Obbligo di presentare alla Provincia la "dichiarazione d'inizio attività" per le manifestazioni che necessitano di autorizzazione della S.I.A.E. - Società Italiana Autori ed Editori;
- c) Obbligo di acquisire le eventuali altre autorizzazioni, licenze, concessioni, ecc., previste dalle norme vigenti e di competenza di altre autorità;
- d) Obbligo di presenza, per tutta la durata dell'utilizzo richiesto, della persona designata nella domanda quale responsabile;
- e) Obbligo di presenza, per tutto il periodo di utilizzo del bene immobile provinciale, di personale incaricato dal concessionario in grado di effettuare operazioni di primo



intervento in caso d'incendio, utilizzando le attrezzature di estinzione in dotazione al bene provinciale;

- f) Obbligo di informarsi sulle caratteristiche della struttura richiedendo all'istituto copia del Documento di valutazione dei rischi relativo alla porzione d'immobile richiesta;
- g) Obbligo di predisporre un proprio documento di valutazione dei rischi se l'utilizzo che s'intende fare della struttura è diverso da quello indicato nel documento di valutazione predisposto dall'Istituto;
- h) Obbligo di consentire i sopralluoghi effettuati dal personale o da incaricati della Provincia e/o dell'Istituto scolastico, che potranno accedere in qualunque momento al bene immobile provinciale per verificarne il corretto utilizzo;
- i) Obbligo di pulizia, salvo diversa indicazione e anche in collaborazione con gli eventuali altri utilizzatori, dei locali e/o degli impianti al termine di ogni giorno di utilizzo;
- j) Obbligo di rispettare le usuali norme di comportamento in locali pubblici od aperti al pubblico, attenendosi alle disposizioni impartite dal personale dipendente o incaricato dalla Provincia;
- k) Obbligo di comunicare se s'intendono effettuare allestimenti che comportano la modifica anche temporanea all'assetto dei locali. Tali allestimenti possono essere effettuati solo su autorizzazione del Dirigente Scolastico, fermo restando che comunque devono rimanere inalterate le condizioni esistenti all'atto della presa in consegna della struttura;
- l) Divieto di ammissione nel bene immobile provinciale di un numero di persone superiore ai posti previsti nella concessione;
- m) Divieto di accedere ad altri locali non espressamente indicati nella concessione;
- n) Divieto di mettere mano alle luci, ai microfoni ed a tutte le attrezzature presenti senza benestare della Provincia;
- o) Divieto di compiere azioni che possano provocare nel bene immobile provinciale combustioni (accensioni di candele, di lumi a combustibile, ecc.) o emanazione di sostanze tossiche/irritanti;
- p) Divieto di modificare od ostacolare i percorsi di accesso e di uscita del bene immobile provinciale;
- q) Divieto di affissione di manifesti o altro materiale all'interno e all'esterno del bene immobile provinciale, salvo preventivo benestare della Provincia e previa verifica che non si arrechi danno al bene stesso;
- r) Divieto di utilizzo di attrezzature proprie (apparecchiature e/o fonici ecc.) se non specificatamente indicato nella domanda, e a condizione espressamente dichiarata che siano comunque di tipo ignifugo e conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza.

2. I soggetti utilizzatori si assumono ogni responsabilità patrimoniale e civile per eventuali danni sopravvenuti a cose o a persone durante e/o a causa dello svolgimento delle attività indicate e sono tenuti al risarcimento dei medesimi. A tal fine si devono premunire di adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile, copia della quale deve essere allegata alla richiesta di concessione.

3. Le attività sportive nell'ambito degli impianti sportivi e delle palestre scolastiche devono essere compatibili con la specificità della struttura e devono aver luogo al di fuori dell'orario di svolgimento delle attività curriculari ed extracurriculari previste nel Piano dell'Offerta Formativa.

4. Per quanto concerne gli impianti sportivi è consentito l'ingresso:

- a) agli Atleti od iscritti alle Associazioni accompagnati da un dirigente, o allenatore, o responsabile della Società, Associazione o Ente;
- b) al Presidente della Provincia, agli assessori e ai consiglieri provinciali, al Segretario Generale e ai Dirigenti dell'Ente;
- c) agli studenti accompagnati da almeno un insegnante dell'Istituto o da un tecnico/Dirigente dell'Associazione sportiva studentesca, incaricato dal Dirigente Scolastico;
- d) al singolo cittadino, debitamente autorizzato ovvero munito di biglietto di ingresso.

5. L'ingresso agli spogliatoi e alle aree di gioco, durante l'utilizzazione delle strutture, è strettamente limitato al personale di servizio dell'Amministrazione Provinciale ed alle persone espressamente autorizzate a norma dei rispettivi regolamenti degli Enti o Federazioni Sportive.

Art. 9 – Tariffe e canoni

1. Al fine di uniformare la gestione della concessione degli spazi tra i vari istituti di competenza provinciale e far sì che non si verifichino disparità di trattamento per l'utenza, anche in considerazione della natura pubblica di tali locali, le tariffe e i canoni sono determinati con atto deliberativo della Giunta Provinciale e tenendo conto del tipo di uso richiesto, sia esso a scopo sociale o diverso.

2. Si intende uso a scopo sociale qualora il soggetto utilizzatore sia un soggetto pubblico o volto a soddisfare fini istituzionali rientranti nell'ambito dell'istruzione, della formazione professionale, dell'educazione permanente e dell'aggiornamento. Rientra fra questi anche l'uso degli alloggi di servizio dei custodi.

3. Per usi diversi s'intendono quelle fattispecie non rientranti nella precedente elencazione e comunque non in contrasto con la normativa vigente sull'utilizzo delle strutture pubbliche. Si fa riferimento in particolare alle concessioni di locali da adibire al servizio bar/ristoro presso gli Istituti Scolastici, e alle richieste di utilizzo di strutture scolastiche provinciali per fini di lucro. In questi casi sono applicate tariffe di importo doppio rispetto a quelle applicate per gli utilizzatori a scopo sociale o per gli spazi da adibire al servizio bar/ristoro un canone di locazione nel rispetto della vigente normativa sulle locazioni. Le tariffe per la concessione degli spazi scolastici a soggetti utilizzatori possono differenziarsi per tipologia dei locali e, delle attrezzature oggetto di utilizzo. In particolare si evidenziano le seguenti tipologie di locali:

- a) palestre con i relativi spogliatoi (possono essere regolamentari o non regolamentari);

- b) cortili e aree esterne;
- c) alloggi per custode;
- d) spazi per servizio bar/ristoro.

4. La quota da richiedere al concessionario è calcolata in base ai seguenti parametri e criteri:

- a) Canone forfetario di utilizzo;
- b) Rimborso delle spese di gestione per i consumi di energia elettrica, acqua, riscaldamento e manutenzione ordinaria;
- c) Eventuale rimborso degli oneri derivanti dal servizio di custodia e pulizia dei locali;
- d) Raffronto con le tariffe di concessione praticate, per struttura analoga, da Enti pubblici e/o da privati sul territorio in cui sono ubicati i beni immobili provinciali;
- e) Opportunità di applicare il solo importo delle tariffe relative alla copertura dei costi di gestione di cui al precedente punto 2 alle attività non a scopo di lucro;
- f) Opportunità di favorire, per quanto riguarda le strutture sportive, limitando l'applicazione delle tariffe al 50% della copertura dei costi di cui sopra:
 - a) l'attività sportiva agonistica,
 - b) l'attività sportiva, anche a pagamento, finalizzata ai ragazzi fino ai 14 anni e agli anziani a partire dai 60 anni,
 - c) l'attività sportiva organizzata a favore di portatori di handicap,
 - d) l'attività sportiva gratuita organizzata da Enti e Associazioni sportive.

5. L'autorizzazione all'utilizzo occasionale dei locali è rilasciata, a titolo gratuito, per singoli eventi organizzati da:

- a) Provincia di Barletta-Andria-Trani;
- b) Ufficio Scolastico della Provincia di Barletta-Andria-Trani;
- c) Organizzazioni Sindacali del comparto scuola;
- d) Altre istituzioni scolastiche;
- e) ONLUS, Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale e Cooperative sociali iscritte negli appositi registri provinciali ed operanti sul territorio provinciale.

6. Le entrate derivanti dai rimborsi delle tariffe saranno utilizzate dall'Ente per la realizzazione di migliorie negli istituti scolastici della Provincia di Barletta - Andria - Trani. La quota di tariffa oraria prevista per la custodia/pulizia, ove effettuata da collaboratori scolastici in servizio presso l'Istituto, dovrà essere a quest'ultimo retrocessa.

Art. 10 – Modalità di pagamento

1. Il pagamento dell'importo dovuto per la concessione deve essere effettuato, di norma, in unica soluzione prima dell'utilizzo del bene concesso. Per utilizzi che comportino il pagamento di un importo complessivo superiore a € 1.000,00, il pagamento può essere effettuato in modo rateizzato, secondo modalità e termini specificati nell'atto concessorio.

2. Nel caso in cui il concessionario non intenda utilizzare il bene immobile provinciale secondo il calendario programmato o rinunci all'utilizzo richiesto, deve aver cura di far pervenire alla Provincia ed al Dirigente Scolastico interessato un'apposita e tempestiva segnalazione almeno 15 giorni prima della data precedentemente programmata.

Solo in tal caso la Provincia provvede al rimborso se già interamente effettuato il pagamento o allo scomputo, dalla seconda rata, della quota relativa ai mancati utilizzi nella misura del 50% della somma dovuta se il mancato utilizzo è relativo ad attività stabilite nei 30 gg. successivi alla segnalazione, nella misura del 75% se il mancato utilizzo è relativo ad attività stabilite oltre i 30 gg. dalla segnalazione.

3. Nessun rimborso è riconosciuto per mancato utilizzo non preventivamente segnalato nei termini sopra descritti o avvenuto per cause non direttamente imputabili alla Provincia (occupazioni studentesche, mancata presenza del personale addetto all'apertura della struttura, ecc.).

4. E' invece riconosciuto il rimborso dell'intera tariffa se l'utilizzo richiesto viene meno per motivi d'interesse pubblico (emergenze di protezione civile, elezioni, ecc.) o per causa direttamente imputabile alla Provincia. Gli spostamenti di data all'interno del calendario di utilizzo, se motivati, non sono soggetti ad ulteriori pagamenti.

Art. 11 - Deposito cauzionale

1. La Provincia, prima del rilascio della Concessione, può chiedere il versamento di un deposito cauzionale in misura e con le modalità determinate dalla Giunta Provinciale con la deliberazione con cui sono approvati le tariffe e il canone di concessione di cui al precedente articolo 9. Il deposito cauzionale viene restituito, al termine dell'uso del bene immobile provinciale, senza interessi, a condizione che non si siano verificati danni e siano stati adempiuti tutti gli obblighi da parte del concessionario.

2. Nel caso in cui il concessionario non provveda tempestivamente alle incombenze di ripristino dello stato primitivo dei locali utilizzati, provvede la Provincia con diritto di rivalsa.

Art. 12 - Revoca della concessione

1. Le Concessioni d'uso temporaneo rilasciate in attuazione del presente Regolamento possono essere revocate in qualunque momento per sopravvenuti motivi d'interesse pubblico o per il mancato rispetto delle condizioni indicate nel presente Regolamento e/o nella concessione.

2. Nel caso di sopravvenuti motivi d'interesse pubblico e per mancati utilizzi per cause direttamente imputabili alla Provincia, il concessionario che ne faccia richiesta ha diritto al rimborso per intero della quota relativa al periodo di mancato utilizzo. Nulla è dovuto al concessionario cui sia stata revocata la concessione per mancato rispetto delle condizioni indicate nel presente Regolamento e/o nell'atto di concessione.

Art. 13 - Prescrizioni in materia di sicurezza

1. Il concessionario, che ha ricevuto l'autorizzazione all'utilizzo della struttura scolastica, assume, per l'arco temporale di utilizzo, ogni adempimento e responsabilità previsto dalla normativa in materia di sicurezza e dal D.LGS 81/2008 e successive modificazioni o integrazioni. Il concessionario ovvero il legale rappresentante della associazione, per tutto il periodo di concessione della struttura, è il responsabile ai fini della normativa sulla sicurezza per quanto di propria competenza.

2. Il concessionario, dopo aver preso visione del documento sulla sicurezza relativo alla struttura, rilascia alla Provincia e al Dirigente scolastico in caso di utilizzo di una palestra, dichiarazione scritta di aver ottemperato a quanto previsto dalla normativa vigente per quanto di propria competenza.

Art. 14 - Installazioni particolari

1. Per le manifestazioni sportive in genere e per quelle extra sportive espressamente autorizzate, che richiedono l'installazione di particolari attrezzature non comunemente esistenti nell'impianto, i richiedenti, previo parere del Settore Patrimonio e del Dirigente scolastico interessato in caso di palestra scolastica, devono provvedere a propria cura e spese alla fornitura, sistemazione e montaggio delle attrezzature necessarie.

2. Il richiedente deve presentare, insieme alla richiesta di concessione dello spazio, tutta la documentazione necessaria, compreso le dichiarazioni di conformità delle installazioni alle norme vigenti nonché la dichiarazione che sollevi l'Amministrazione Provinciale ovvero l'Istituzione scolastica da ogni responsabilità civile e penale.

3. Le operazioni di smontaggio devono avvenire entro l'orario prestabilito e comunque immediatamente dopo l'effettuazione della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per altre attività. terminate le operazioni di smontaggio il richiedente deve dare comunicazione al Settore Patrimonio e all'Istituzione scolastica per consentire la verifica delle condizioni dell'impianto.

Art. 15 – Contributi su migliorie

1. I concessionari possono proporre l'effettuazione, a proprie spese, di migliorie sull'impianto sportivo destinate alla fruibilità dell'impianto, all'ampliamento dell'attività sportiva, a fornire spazi di socializzazione nei confronti della cittadinanza.

2. La domanda, inoltrata secondo le modalità previste dal presente regolamento, deve essere accompagnata, oltre che dagli allegati tecnici ed economici, da una breve relazione che illustri il significato dell'intervento, a firma del legale rappresentante della società o associazione presentatrice.

3. Valutato il significato e l'importanza della miglioria proposta, il Settore Patrimonio rilascia nulla osta preventivo all'intervento, con la possibilità di riconoscere al proponente un abbattimento della tariffa. Tale abbattimento della tariffa non potrà in nessun caso:

- a) superare il 50 per cento della tariffa dovuta;
- b) superare il costo dell'intervento proposto.

Art. 16 – Manifestazioni al pubblico

1. Resta a totale carico del concessionario il rispetto d'ogni disposizione stabilita nei casi di manifestazione aperta al pubblico, compreso le necessarie autorizzazioni da richiedere alle autorità competenti.

2. I concessionari rispondono nei confronti dell'Amministrazione Provinciale, per qualsiasi danno a persone o cose di sua proprietà da parte del pubblico che intervenga nella manifestazione, esibizione o gara ed attività in genere, anche per allenamento aperto al pubblico.

3. Il concessionario deve provvedere, a sua cura e spese, ai servizi di guardaroba, biglietteria, disciplina e controllo degli ingressi, sorveglianza, parcheggi e servizi d'ordine, servizio antincendio, ove prescritto, d'autoambulanza per tutta la durata della manifestazione e, in ogni caso, fino a quando l'ultimo spettatore abbia lasciato la struttura provinciale. Deve, inoltre, obbligatoriamente comunicare all'Ufficio provinciale competente il nominativo del soggetto, da lui incaricato, responsabile della sicurezza per le suddette iniziative in questione o per l'intera stagione sportiva.

4. Il presente articolo si applica anche alle concessioni di spazi qualora vengano svolte manifestazioni al pubblico.

Capitolo II ALLOGGI DI SERVIZIO PER I CUSTODI

Art. 17 – Individuazione

1. Per alloggi di servizio, ove esistenti, s'intendono quelli adibiti ad abitazione dei pubblici dipendenti che svolgono le mansioni di custode di un immobile provinciale destinato ad uso scolastico. L'alloggio concesso in uso al custode deve essere individuato mediante apposita planimetria allegata all'atto di concessione, e devono essere specificate le parti in uso esclusivo e le parti in uso comune.

2. Qualsiasi variazione nella consistenza dell'alloggio deve risultare da nuova concessione e da nuova planimetria allegata.

3. L'alloggio è concesso ad esclusivo uso di abitazione del concessionario e dei familiari coabitanti, con divieto di mutare, anche in parte o solo temporaneamente, tale destinazione.

1/8



Art. 18 – Rilascio e durata della concessione

1. L'atto di concessione viene rilasciato dal Dirigente della Provincia competente al settore Patrimonio e Concessioni al custode individuato secondo norma di legge dal Dirigente scolastico, previa sottoscrizione per accettazione da parte del concessionario delle relative prescrizioni.
2. La concessione di un alloggio di servizio, in quanto correlata allo svolgimento delle mansioni di custode connesse al profilo professionale di collaboratore scolastico, ha durata uguale a quella di svolgimento delle suddette mansioni e cessa contestualmente alla cessazione del rapporto di servizio o alla modifica della qualifica e/o del profilo anzidetto o al trasferimento del custode presso altra sede. L'alloggio deve essere sgomberato entro tale data e riconsegnato all'Amministrazione Provinciale.
3. Qualora il concessionario intenda volontariamente rinunciare alla concessione di un alloggio di servizio è tenuto a darne comunicazione scritta alla Provincia con preavviso di 30 giorni, pena l'applicazione di una penale di legge per ogni giorno di ritardo.

Art. 19 – Natura della concessione

1. Il concessionario dovrà essere a piena conoscenza che la concessione dell'alloggio di servizio non è soggetta alla disciplina dettata dalle norme in vigore in materia di locazione degli immobili urbani, in quanto trattasi di concessione di natura amministrativa di beni appartenenti al patrimonio indisponibile.
2. Qualora un alloggio di servizio risulti occupato senza titolo o con titolo scaduto, viene emessa un'ordinanza di rilascio, alla cui esecuzione potrà provvedersi in via amministrativa a mezzo di personale della Provincia di Barletta Andria Trani, con deposito delle masserizie ivi trovate nei magazzini provinciali, dai quali potranno essere ritirate dagli aventi titolo dietro pagamento delle spese di rimozione.

Art. 20 – Canone e oneri accessori

1. Per la concessione dell'alloggio di servizio non è dovuto alcun canone. L'alloggio dovrà essere dotato, prorogabilmente entro il 31/12/2011, di impianti e di contatori di consumo autonomi.
2. Sono a carico del concessionario gli oneri accessori relativi alla fornitura dell'acqua, dell'energia elettrica, del gas, e del riscaldamento. Anche per il servizio telefonico e di raccolta rifiuti il concessionario deve provvedere direttamente con gli Enti erogatori dei servizi.

Art. 21 – Oneri accessori. Norma transitoria

1. In via transitoria, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento e fino al 31/12/2011, per coloro i quali non abbiano ancora provveduto alla predisposizione degli impianti e dei contatori di consumo autonomi, la quota annuale da rimborsare alla Provincia per il costo dei suddetti servizi viene determinata con atto deliberativo della

Giunta, unitamente alle restanti tariffe, in una tariffa per ogni mq. e dovrà essere rapportata alla superficie netta di calpestio in godimento esclusivo al concessionario.

Tale importo deve essere aggiornato, ogni mese di settembre, sulla base delle variazioni degli indici dei prezzi al consumo accertate dall'ISTAT per le famiglie di impiegati ed operai, salvo l'eventualità del maggior costo accertato.

2. Il concessionario corrisponderà quanto da lui dovuto in 3 rate quadrimestrali anticipate con scadenza al 1° settembre, 1° gennaio e al 1° maggio di ogni anno. E' concesso un termine di 30 gg. dopo tali scadenze per provvedere ai pagamenti.

Il versamento dovrà essere eseguito mediante c.c. postale, oppure mediante bonifico bancario, presso il Tesoriere della Provincia di Barletta Andria Trani, indicando l'esatta denominazione del concessionario ed il bene utilizzato.

Il corrispettivo verrà accertato e introitato dal Settore Finanziario della Provincia di Barletta Andria e Trani.

Qualora il versamento avvenga oltre il termine indicato, l'importo dovuto viene maggiorato con gli interessi di mora pari al tasso legale.

Art. 22 – Stato dell'alloggio

1. L'alloggio di servizio concesso dovrà essere in buono stato di manutenzione e conservazione con tutti i fissi, gli infissi, vetri e chiavi, con gli impianti perfettamente funzionanti. Il concessionario, che è tenuto a riconoscere detto stato all'atto della presa in consegna dell'alloggio, deve obbligarsi a conservarlo con la diligenza del buon padre di famiglia, in modo da riconsegnarlo, al termine della concessione, nello stesso stato, salvo il naturale deterioramento. Di tale stato dovrà darsene atto nell'apposito verbale di riconsegna da redigersi al momento dell'effettiva riconsegna a cura del Settore competente al Patrimonio e Concessioni, in contraddittorio con il Dirigente scolastico e il concessionario. Diversamente ogni danno o difformità riscontrata sarà addebitata al concessionario. La Provincia ha comunque la facoltà di impartire al concessionario le disposizioni che ritiene opportune nell'interesse della buona conservazione del bene

Art. 23 – Ordinaria manutenzione

1. Le riparazioni di ordinaria manutenzione, di cui agli artt. 1576 e 1609 del C. C., saranno a carico del concessionario che dovrà provvedere tempestivamente ai relativi lavori salvo il diritto della Provincia di sostituirsi al concessionario in caso d'inadempienza di quest'ultimo, con il diritto all'integrale rimborso delle spese sostenute.

Art. 24 – Modifiche, migliorie e addizioni

1. Il concessionario dovrà obbligarsi a non eseguire modifiche, migliorie o addizioni di qualsiasi entità sull'alloggio concesso senza il preventivo consenso scritto della Provincia e senza essersi munito, in tempo utile, laddove prescritto, della concessione edilizia, nonché di tutti i visti, permessi, autorizzazioni e quant'altro previsto dalla normativa vigente. Nessun rimborso verrà riconosciuto al concessionario per le modifiche, migliorie e addizioni di

qualsiasi entità eseguite, anche con il consenso della Provincia. Al termine della concessione egli sarà obbligato, a richiesta della Provincia, a ripristinare ogni cosa nello stato antecedente. In caso d'inadempienza, provvederà direttamente la Provincia addebitando le relative spese al concessionario.

Art. 25 – Riparazioni, restauri, ristrutturazioni eseguite dalla Provincia

1. La Provincia potrà eseguire riparazioni, restauri, ristrutturazioni senza corrispondere alcun indennizzo al concessionario, anche nel caso in cui questi, per effetto di esse, subisca incomodo per oltre 20 giorni, derogandosi così espressamente all'art. 1584 C.C.

Art. 26 – Responsabilità per danni e molestie di terzi

1. Il concessionario è costituito custode dell'alloggio concesso ed esonera espressamente la Provincia da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che dovessero derivare da fatto od omissione di terzi.

2. Il concessionario è direttamente responsabile verso la Provincia e i terzi dei danni causati, per colpa sua, dei suoi conviventi, o delle persone comunque ammesse nell'alloggio, da perdite d'acqua, fughe di gas, incendi, ecc., nonché da abuso o trascuratezza di opere di conservazione e manutenzione della cosa concessa. La Provincia dovrà essere esonerata da qualsiasi responsabilità per l'uso del bene concesso e dei relativi impianti da parte di terzi.

Art. 27 – Visite

1. Tecnici, funzionari provinciali, o persone comunque autorizzate dalla Provincia potranno effettuare rilievi, verifiche, sopralluoghi in ordine allo stato, all'uso ed alla valutazione dell'alloggio concesso, accedendo allo stesso liberamente ed in qualsiasi momento dalle ore 08.00 alle ore 20.00 dal lunedì al venerdì (previa comunicazione) per l'espletamento delle necessarie operazioni.

Art. 28 – Elezione di domicilio

1. Il concessionario dovrà eleggere domicilio presso l'immobile concesso, oltre che ai fini della competenza giudiziaria, anche ai fini di qualsiasi comunicazione o notifica relativa alla concessione od alla sua revoca, sicché le stesse si representeranno da lui conosciute nel momento in cui perverranno al suddetto indirizzo.

Art. 29 – Spese d'atto e registrazione

1. Le spese d'atto inerenti ad ogni concessione di alloggi di servizio sono a carico del concessionario, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso.

TITOLO III
SPAZI CONCESSI PER USI DIVERSI DIRETTAMENTE DALLA PROVINCIA

Capitolo I
SERVIZIO DI RISTORO SCOLASTICO

Art. 30 – Norme generali

1. Il presente capitolo del Regolamento disciplina il rilascio delle concessioni per l'installazione di distributori automatici, per la gestione dei bar interni e la vendita ambulante all'interno di edifici destinati a sede di Istituti Scolastici.

Art. 31 - Individuazione dei locali e delle aree da adibire a zona ristoro

1. I locali devono essere individuati mediante apposita planimetria da allegarsi al contratto di locazione e non devono essere ricavati in spazi ritenuti idonei allo svolgimento di attività didattica (aule, laboratori, ecc.). I locali concessi per la fornitura del servizio bar scolastico non dovranno avere altra destinazione che quella indicata e dovrà essere esclusa la fruibilità del servizio stesso da parte di personale non legato all'attività scolastica.

Art. 32 – Individuazione del concessionario

1. Il concessionario di un servizio ristoro scolastico viene individuato, con procedura ad evidenza pubblica e nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dal Dirigente del settore Patrimonio e Concessioni, che ne curerà inoltre la predisposizione dell'apposito contratto di locazione.

Art. 33 – Concessioni

1. Poiché trattasi di concessione di bene pubblico per l'esercizio di attività imprenditoriale, il concessionario deve essere a piena conoscenza che la concessione dei locali adibiti al servizio bar è soggetta alla disciplina dettata dalle norme in vigore in materia di locazione degli immobili urbani e, in quanto tale, soggetta al pagamento di un canone, non potendosi ritenere neppure equivalente al pagamento del canone l'eventuale sconto che il concessionario pratica sui prezzi di listino a favore degli utenti.

2. Le concessioni di cui all'art. 30 vengono rilasciate dal Dirigente competente al settore Patrimonio e Concessioni con propria determinazione, previo parere del settore Edilizia, manutenzioni e impianti termici. Il Settore Edilizia, manutenzioni e impianti termici, determinerà l'importo della polizza assicurativa che copra la responsabilità civile per danni eventualmente provocati a persone o cose nell'esercizio della concessione.

3. Ogni anno entro il 1° dicembre i Dirigenti Scolastici dovranno comunicare alla Provincia, per il tramite del Dirigente del Settore P.I., le eventuali necessità di fornire i propri istituti di servizio di ristoro interno. L'operatività della Concessione è subordinata alla ricorrenza dei seguenti requisiti:

- a. pagamento, da parte della ditta concessionaria, del canone dovuto;
- b. presentazione di una dichiarazione di assunzione di responsabilità civile, penale e patrimoniale per danni eventualmente provocati a persone o cose nell'esercizio della concessione;
- c. assunzione da parte della ditta concessionaria dell'impegno di osservare gli obblighi di cui al successivo art. 34.

Art. 34 - Obblighi del Concessionario

1. Le ditte concessionarie, pena la revoca del nulla osta/concessione, sono obbligate:
- a) al pagamento del canone fissato annualmente con delibera di Giunta Provinciale;
 - b) a sottoscrivere, ove prescritto dal settore Edilizia e Manutenzioni, una polizza assicurativa che copra la responsabilità civile per danni eventualmente provocati a persone o cose nell' esercizio della concessione;
 - c) al rispetto di altri e particolari obblighi previsti nell' atto di concessione;
 - d) a presentare, prima del rilascio della concessione, delle licenze e/o certificazioni previste dalla vigente normativa (certificati di conformità degli impianti o delle apparecchiature, licenze all' esercizio dell' attività ove previste, ecc);
 - e) nel caso di distributori automatici:
 - ad eseguire l'allacciamento alla rete di distribuzione dell' energia elettrica a regola d'arte e secondo le norme CEI, a propria cura e spese, secondo le istruzioni del settore Edilizia, manutenzioni e impianti termici;
 - ad applicare al distributore una targhetta visibile e chiaramente leggibile indicante il nominativo della ditta e il recapito (indirizzo e numero di telefono);
 - alla pulizia dei contenitori dei vuoti a perdere (collocati a cura e spese della ditta concessionaria) e dell' area interessata alla consumazione;
 - a rimuovere i distributori automatici non funzionanti;
 - a rimuovere al termine della concessione a propria cura e spese i distributori con messa in pristino dello stato dei luoghi della proprietà provinciale;
 - a comunicare tempestivamente all'Amministrazione Provinciale eventuali modifiche che venissero apportate, nel corso dell' anno scolastico, al numero e al posizionamento dei distributori automatici rispetto a quanto comunicato in sede di richiesta del nulla osta;
 - f) nel caso di bar interni:
 - alla pulizia dell' area destinata a bar interno ed a mantenere con decoro l'arredamento e gli impianti;
 - a rimuovere entro il termine della concessione a propria cura e spese, l'arredamento del bar con rimessione in pristino dello stato dei luoghi della proprietà provinciale;
 - g) nel caso di vendita ambulante:
 - alla pulizia dell' area occupata per l' esercizio dell' attività di che trattasi.

Art. 35 - Canone annuo

1. Il canone annuo, cioè il canone dovuto per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, sarà stabilito dalla Giunta Provinciale sulla base delle seguenti classificazioni e/o criteri:

- a) Distributori automatici, ossia:
 - distributori di bevande o merende refrigerate o riscaldate, vetrinette scaldavivande e forni a microonde ;
 - distributori di bevande o merende refrigerate o riscaldate, vetrinette scaldavivande, a cui è stato applicato un temporizzatore;
 - distributori di merende o bevande non refrigerate o riscaldate.

I canoni suddetti sono determinati in base agli spazi occupati, tenuto conto dei consumi di energia elettrica e del consumo di acqua. Nella quantificazione del canone si dovrà tenere conto del tipo di distributore suddividendoli tra distributori refrigerati o riscaldati, distributori non refrigerati e distributori refrigerati o riscaldati a cui è stato applicato un temporizzatore.

a) Bar interni:

Il canone suddetto è determinato tenuto conto dei consumi di energia elettrica, del consumo di acqua e dei metri effettivamente occupati dal bar.

b) Vendita ambulante:

Il canone suddetto è determinato tenuto conto degli spazi occupati, mediamente, per lo svolgimento dell'attività. L'uso di eventuali apparecchiature elettriche verrà conteggiato, ai fini del canone, con le modalità dei distributori automatici.

I canoni di cui sopra verranno aggiornati annualmente sulla base del 75% della variazione accertata dall'ISTAT nel mese di dicembre dei prezzi al consumo per operai ed impiegati.

2. Le entrate derivanti dai canoni pagati dalle ditte concessionarie dei servizi di ristoro scolastico saranno destinate dall'Ente nella misura seguente:

- 50% direttamente all'Istituto Scolastico all'interno del quale sono ubicati i locali e le aree adibite a ristoro;

- 50% alla realizzazione di migliorie negli istituti scolastici della Provincia di Barletta-Andria-Trani

3. E' facoltà della Giunta Provinciale fissare un nuovo canone, qualora quello aggiornato sia inferiore al valore di mercato del tipo di concessione o alle spese che l'Amministrazione Provinciale deve affrontare per l'espletamento amministrativo della pratica o per consentire il funzionamento dei distributori e dei bar.

4. Il canone annuo dovrà essere versato dalle ditte concessionarie prima del rilascio del nulla osta e comunque entro il termine che verrà comunicato a mezzo A.R. dall'Amministrazione Provinciale (di norma entro il 30 gennaio di ogni anno).

5. Il canone per l'installazione di distributori automatici o per la vendita ambulante non è frazionabile in caso di periodo ridotto se ciò è dovuto a cause dipendenti dalla ditta concessionaria (chiusura attività, rinuncia alla concessione ecc.).

6. Il canone potrà essere frazionato e conteggiato in misura proporzionale ai mesi di effettiva prestazione del servizio per cause dipendenti dal Dirigente Scolastico (richiesta di nuovi distributori o riduzione di distributori) o per cause di forza maggiore (chiusura del plesso scolastico).

7. Il canone dovuto dai concessionari delle aree adibite a bar interni è frazionabile qualora il nulla osta venga rilasciato o abbia scadenza nel corso dell'anno solare in misura proporzionale ai mesi autorizzati, il mese verrà conteggiato per intero anche nel caso in cui il nulla osta abbia inizio o scadenza nel corso del mese stesso per una durata superiore a 15

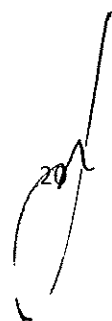
giorni. Ai fini della determinazione del canone annuale non verranno conteggiati i mesi di chiusura del bar nel periodo estivo. Non darà diritto ad alcun rimborso la revoca della concessione dovuta ad inadempienze della ditta concessionaria ed al mancato rispetto di quanto stabilito dal precedente articolo 34.

Art. 36- Cauzione

1. Il Dirigente del Servizio Patrimonio, richiederà, a garanzia degli obblighi di cui al precedente art. 34, un deposito cauzionale, o in alternativa una garanzia fideiussoria, di una somma pari:
 - a) all' importo annuo del canone da corrispondere ai sensi del precedenti art. 35 per i distributori automatici;
 - b) a tre mensilità del canone da corrispondere ai sensi del precedente art. 35 per i Bar interni e la vendita ambulante.

Art. 37- Norma transitoria

1. Il Presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività dell'atto deliberativo che lo approva.
2. Tutte le concessioni precedentemente rilasciate dovranno essere adeguate alle norme del presente regolamento.
3. Sono escluse dalla disciplina del presente regolamento, le concessioni in essere alla data della sua entrata in vigore e fino alla loro scadenza e comunque, non oltre la chiusura dell'anno scolastico in corso.

A handwritten signature in black ink, with the number '20' written below it.